

CONVENZIONE

“GESTIONE CENTRO DEL RIUSO IN CASALE CREMASCO VIDOLASCO”

Tra

COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO, con sede in n..... a Casale
Cremasco Vidolasco (CR), C.F. qui rappresentata dal suo

E

COMUNE DI PIANENGO, con sede in n..... a Pianengo (CR), C.F. qui
rappresentata dal suo

E

COMUNE DI SERGNANO, con sede in n..... a Sergnano (CR), C.F.
qui rappresentata dal suo

E

LINEA GESTIONI SRL (in seguito **Linea Gestioni**), con sede in Crema alla via Del Commercio
n. 29, C.F. - P. I. 01426500193 qui rappresentata dal suo Direttore Generale, munito degli
occorrenti poteri

Premesso

- che il Comune di Casale Cremasco Vidolasco, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 9.02.2016, ha approvato il Regolamento di gestione del Centro del Riuso con la finalità di prevenire la produzione dei rifiuti, contrastare lo spreco, favorire il riutilizzo di materiali e oggetti ancora suscettibili di riuso, contrastare e superare la cultura del riuso dei beni basati su principi di tutela ambientale e solidarietà sociale;
- che il Centro del Riuso è disciplinato, in ambito regionale, dal programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con Delibera di G.R. n. 1990 del 20.06.2014;
- che nella gara LG si era impegnata a dare supporto nella gestione del centro del riuso ai Comuni;
- che la durata sperimentale è convenuta dal 01.02.2019 a tutto il 31.05.2019;
- che gli obiettivi del Progetto devono essere confermati e aggiornati data l'adesione allo stesso di nuovi partners;
- che i soggetti firmatari la presente Convenzione sono stati individuati per ricoprire i seguenti ruoli:
 - a) Comune di Casale Cremasco Vidolasco, quale coordinatore e promotore di tutte le attività;
 - b) Comune di Pianengo e di Sergnano che hanno aderito all'iniziativa;
 - c) Linea Gestioni, società che si occupa dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti e gestione dei CDR (Centri Di Raccolta), tra gli altri, nei Comuni di Casale Cremasco

Vidolasco, Pianengo e Sergnano, quale soggetto a supporto della gestione del Centro del riuso in coordinamento con le altre Parti;

tutto ciò premesso tra le parti come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1. Oggetto

Le Parti si occuperanno della gestione del Centro del riuso con sede a casale Cremasco Vidolasco, luogo dove avverrà il conferimento, raccolta e recupero di materiali riciclati. Il modello in particolare prevede l'impegno di Linea Gestioni a:

- farsi carico del coordinamento delle attività, della gestione del Centro di Riuso in via sperimentale per un primo periodo di prova di 4 mesi;
- in accordo con i Comuni di Casale Cremasco Vidolasco, Pianengo e Sergnano, predisporre il volantino per pubblicizzare l'iniziativa ai cittadini;
- a mettere a disposizione una risorsa per le attività di gestione del Centro del riuso;
- a supportare l'attività con pareri tecnici ed accorgimenti;
- a conferire il materiale del Centro del Riuso non più reputato recuperabile alla Piattaforma di Crema e ripartiti fra i Comuni conferitori.

Inoltre le Parti si impegneranno ad avviare azioni di lotta allo spreco nonché attività di didattiche a cura di Linea Gestioni negli istituti scolastici dei Comuni di Casale Cremasco Vidolasco, Pianengo e Sergnano.

I Comuni di Casale Cremasco Vidolasco, Pianengo e Sergnano si impegnano ad ottenere la disponibilità del gestore dei rispettivi CDR ad indirizzare i cittadini affinché consegnino gli oggetti da riciclare presso la sede del Centro del riuso.

Articolo 2. Durata

La presente Convenzione ha durata di anni 2 (due) e decorre dal 01.02.2019 e sino al 31.12.2020 con un periodo di sperimentazione iniziale gratuita di 4 mesi.

Articolo 3. Corrispettivo e Pagamenti

Per l'attività sperimentale prestata da Linea Gestioni per i primi quattro mesi non sarà dovuto alcun importo da parte dei Comuni.

Per l'attività di gestione del Centro del Riuso, Linea Gestioni fatturerà ai Comuni di Casale Cremasco Vidolasco, Pianengo e Sergnano l'importo annuo di euro 1.200,00 (euro milleduecento/00) oltre IVA cadauno per il periodo giugno – dicembre 2019.

Per gli anni successivi di gestione Linea Gestioni fatturerà ad entrambi i Comuni di Casale Cremasco Vidolasco, Pianengo e Sergnano l'importo annuo di euro 1.950,00 (euro millenovecentocinquanta/00) oltre IVA cadauno.

Linea Gestioni tratterrà i ricavi derivanti dalla vendita del materiale del Centro del riuso ai cittadini, che ammonta al prezzo di euro 5,00 IVA inclusa cad/pezzo. Gli importi complessivi ricavati dalla suddetta vendita del materiale verranno conguagliati direttamente nelle fatture relative al servizio.

Articolo 4. Orari di apertura Centro del riuso

Il Centro del Riuso sarà aperto ai cittadini nei seguenti giorni e fasce orarie:

- mercoledì dalle 15.00 alle 17.30
- sabato dalle 10.00 alle 12.00

Articolo 5. Adesione alla Convenzione

Le Parti stabiliscono sin d'ora che la presente convenzione potrà essere soggetta all'adesione di altri Comuni del bacino cremasco che dovessero esprimere interesse in tal senso. Ogni modifica dovrà essere apportata per iscritto.

Articolo 6. Recesso dalla Convenzione

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione solo per giusta causa con preavviso da inviare a mezzo PEC di almeno giorni 30, senza l'obbligo di rimborsare alle altre Parti non recessionarie le eventuali spese sostenute e corrispondere il prezzo per l'attività svolta.

Articolo 7. Clausola risolutiva espressa

La presente convenzione s'intenderà risolta di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) avvio di una fra le procedure di fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale, di una delle Parti;
- b) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività di una delle Parti.

Articolo 8. Forza Maggiore

Nessuna delle parti sarà responsabile del proprio inadempimento in relazione alle obbligazioni qui previste qualora sia in grado di provare:

- che l'inadempimento è stato provocato da un evento al di fuori del suo controllo;
- che non era ragionevole aspettarsi che essa, al momento di sottoscrivere il presente Accordo, tenesse in considerazione la possibilità del verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla sua capacità di adempiere;
- che non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti.

Ove sussistano le condizioni di cui sopra, sono considerati casi di Forza Maggiore, di per sé idonei a liberare le Parti da ogni responsabilità per inadempimento o ritardato adempimento, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- a) qualunque circostanza od evento determinati da un provvedimento normativo o comunque emanato da una pubblica autorità, ivi comprese le pronunce dell'Autorità Giudiziaria ed in particolare del Giudice Amministrativo che non siano conseguenza anche indiretta di comportamenti commissivi e/o omissivi di una delle Parti;
- b) guerre, sommosse, incendi, alluvioni, esplosioni; gravi danneggiamenti agli impianti causati da tali calamità o originati da fatti dei terzi;
- c) scioperi non programmati e agitazioni sindacali;
- d) qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che comprometta la regolare fornitura dei Servizi;

A decorrere dal giorno della comunicazione dell'evento di Forza Maggiore, le Parti dovranno incontrarsi per definire la migliore soluzione al fine di minimizzare i danni economici per entrambe, individuando, ove possibile, nuove condizioni di fornitura per il periodo di durata della Forza Maggiore e fino al ripristino della situazione di normalità.

La Parte che abbia invocato la Forza Maggiore non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato adempimento delle proprie obbligazioni nei limiti e per il periodo in cui tale causa di Forza Maggiore persista, sempre che:

- a) successivamente al verificarsi di tale evento la parte non in grado di adempiere abbia comunicato la causa di Forza Maggiore e ne abbia fornito i dettagli all'altra Parte nei tempi più brevi possibili;
- b) la Parte medesima abbia compiuto ogni tentativo per porre rimedio alla sua incapacità di adempiere per minimizzare le perdite proprie e dell'altra Parte.

Articolo 9. Assicurazioni

Le Parti si impegnano a stipulare o a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto con primarie compagnie di assicurazione le polizze assicurative previste dalla normativa vigente.

Articolo 10. Riservatezza ed obblighi di informazione – Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 le Parti vengono informate che i dati contenuti nella presente convenzione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 11. Modifiche

Eventuali modifiche della presente Convenzione dovranno essere convenute tra le Parti e risultare per iscritto.

Articolo 12. Foro competente

Le Parti convengono di negoziare secondo buona fede la risoluzione di ogni eventuale controversia relativa al presente contratto in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni in esso previste. In caso di controversia in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni contenute nell'accordo di conciliazione, le Parti convengono di eleggere come esclusivamente competente il Foro di Cremona.

Articolo 13. Registrazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa. In caso di registrazione, tutti gli oneri economici richiesti a tale scopo nonché quelli afferenti la redazione e la bollatura del presente contratto saranno a carico delle Parti in egual misura.

Articolo 14. Rinvio normativo

Tutte le attività e le prestazioni oggetto della presente Convenzione, ove non diversamente disposto, saranno svolte in conformità alle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Crema,

Comune di Casale Cremasco Vidolasco

.....

Comune di Pianengo

.....

Comune di Sergnano

.....

Linea Gestioni Srl

.....